

Allegato n.2

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.1 del 28.11.2022

INDICE

PREMESSE	Pag. 3
PRINCIPI GUIDA	Pag. 4
Art. 1 Orientamenti generali	Pag. 4
Art. 2 Diritti degli studenti	Pag. 4
Art. 3 Validità	Pag. 5
PARTECIPAZIONE.....	Pag. 5
Art. 4 Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali	Pag. 5
Art. 5 Elezioni contemporanee di organi di durata annuale.	Pag. 5
Art. 6 Convocazione del consiglio di classe	Pag. 5
Art. 7 Convocazione del collegio dei docenti e suo funzionamento	Pag. 5
Art. 8 Prima convocazione del consiglio di istituto	Pag. 5
Art. 9 Elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio di istituto	Pag. 5
Art. 10 Convocazione del consiglio di istituto	Pag. 6
Art. 11 Partecipazione alle riunioni degli organi collegiali	Pag. 6
Art. 12 Pubblicità degli atti	Pag. 6
Art. 13 Assemblea di classe degli studenti	Pag. 7
Art. 14 Assemblea di istituto degli studenti	Pag. 7
Art. 15 Comitato studentesco	Pag. 8
Art. 16 Comitato dei genitori	Pag. 8
Art. 17 Ricevimento genitori	Pag. 8
Art. 18 Ricevimento studenti	Pag. 8
Art. 19 Esercizio del diritto di espressione	Pag. 8
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA.....	Pag. 8
Art. 20 Contratto formativo tra scuola, studenti e famiglie	Pag. 9
Art. 21 Patto educativo di corresponsabilità	Pag. 9
Art. 22 Valutazione	Pag. 9
Art. 23 Comunicazioni scuola - famiglia	Pag. 10
ORGANIZZAZIONE	Pag. 10
Art. 24 Ingressi ed uscite dall'istituto	Pag. 10
Art. 25 Libretto personale e badge	Pag. 11
Art. 26 Assenze	Pag. 11
Art. 27 Ritardi - ingressi posticipati - uscite anticipate	Pag. 12
Art. 27 bis Assenze, ritardi, uscite anticipate nei periodi di didattica digitale a distanza	Pag. 12
Art. 28 Accesso agli edifici scolastici	Pag. 13
Art. 29 Laboratori, palestra e aule speciali	Pag. 13
Art. 30 Attività autogestite dagli studenti	Pag. 13
Art. 31 Sostituzioni	Pag. 13
Art. 32 Vigilanza	Pag. 14
Art. 33 Fotocopie	Pag. 14
Art. 34 Viaggi di istruzione, stage linguistici, scambi culturali e uscite didattiche	Pag. 14
Art. 35 Cellulari e dispositivi elettronici	Pag. 14
NORME DISCIPLINARI.....	Pag. 15
Art. 36 Principi e finalità	Pag. 15
Art. 37 Doveri degli studenti	Pag. 15
Art. 37 bis Ulteriori doveri degli studenti nei periodi di didattica digitale a distanza	Pag. 16
Art. 38 Mancanze disciplinari da parte degli studenti e sanzioni	Pag. 19
Art. 39 Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale	Pag. 19
Art. 40 Danni patrimoniali	Pag. 19
Art. 41 Allontanamento dalla comunità scolastica	Pag. 19
Art. 42 Effetti dei provvedimenti disciplinari	Pag. 19

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

La scuola è il luogo di formazione culturale, professionale e sociale dello studente, in vista del più libero ed ampio sviluppo della sua personalità e del suo inserimento nella società. Lo studente ha il diritto di trovare nella scuola l'aiuto degli insegnanti e le necessarie attrezzature didattiche, di frequentare le lezioni e tutte le attività della scuola.

La scuola riconosce il valore formativo del confronto di opinioni secondo il metodo democratico. Tutte le componenti scolastiche sono invitate a partecipare alla vita della scuola in tutte le sue manifestazioni e sono tenute a contribuire, attraverso il loro comportamento, allo sviluppo della personalità e maturità civile degli allievi, nel rispetto dei diritti e delle idee altrui.

Il presente regolamento recepisce e articola rispetto alle proprie esigenze quanto espressamente previsto dal regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti.

Considerato che la scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea a promuovere la cultura dell'osservanza delle regole e la consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri

Al fine di realizzare un'alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici, dove le parti assumono impegni e responsabilità e condividono regole e percorsi di crescita degli student

Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico leggi istruzione)

Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59

Visto il D.P.R. 275/99, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione)

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili)

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40, relativo all'istruzione degli stranieri e all'educazione interculturale

Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni, regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche

Visto il D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Visto il D.P.R. 249/98, così come modificato dal D.P.R. n. 235/2007, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Vista la nota MIUR prot. n. 3602 del 31/07/2008

Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente

ADOTTA
il seguente Regolamento di Istituto

PRINCIPI GUIDA

Art. 1 - *Orientamenti generali*

1. L'attività dell'Istituto è finalizzata a promuovere la formazione della persona favorendo lo sviluppo delle potenzialità e responsabilità di ciascuno. La scuola assicura il diritto allo studio e alla formazione garantito a tutti dalla Costituzione, per una crescita culturale integrata nella relazione tra individuo, comunità ed istituzione.
2. Gli organi dell'istituzione scolastica
 - promuovono il processo di apprendimento e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti attraverso l'impegno di tutte le componenti scolastiche, ciascuna nell'ambito di propria competenza;
 - sostengono la realizzazione di un ambiente che, nel principio del rispetto della pari dignità e del rispetto dei ruoli, sia di reale sostegno alla formazione e alla crescita di ogni componente partecipe alla vita dell'istituto;
 - favoriscono la libera e democratica espressione e partecipazione alla vita della scuola di tutte le componenti;
 - favoriscono le iniziative di innovazione didattica e metodologica sono aperti ai contributi creativi responsabilmente espressi da tutte le sue componenti, nel pieno rispetto del diritto degli studenti ad una formazione completa, della libertà d'insegnamento dei docenti e del diritto di scelta educativa dei genitori;
 - favoriscono un uso delle strutture ed un orientamento delle attività coerente al PTOF e alle esigenze del territorio.

Art. 2 - *Diritti degli studenti*

1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto delle professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi tesi a promuoverne il successo formativo, a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta e di orientamento.
3. Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture.
4. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo, di svantaggio o di difficoltà.

Art. 3 - *Validità*

1. Il presente regolamento ha carattere vincolante per tutte le componenti della scuola.
2. Esso può essere modificato su proposta anche di un solo membro di ogni singola componente scolastica o degli organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica, con delibera presa dal consiglio d'istituto.

PARTECIPAZIONE

Art. 4 - Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

1. La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.
2. Per il consiglio di istituto la convocazione deve essere effettuata mediante posta elettronica diretta ai singoli membri dell'organo collegiale.
3. Per gli altri organi collegiali la convocazione deve essere effettuata con apposito comunicato mediante posta elettronica pubblicato nell'area pubblica del sito della scuola.
4. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno da trattare nella seduta dell'organo collegiale.
5. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 5 - Elezioni contemporanee di organi di durata annuale

Per gli organi collegiali di durata annuale, le elezioni hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art. 6 - Convocazione del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe è convocato dal dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata del coordinatore.
2. Il consiglio nella sua forma completa si riunisce almeno tre volte l'anno.
3. La durata del consiglio di classe dovrà garantire la esaustiva trattazione di tutti gli argomenti, lasciando un adeguato spazio alle componenti genitori e alunni.

Art. 7 - Convocazione del collegio dei docenti e suo funzionamento

Il collegio dei docenti è convocato e svolge i suoi compiti secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del D.Lgs. 297/94.

Art. 8 - Prima convocazione del consiglio di istituto

La prima convocazione del consiglio di istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal dirigente scolastico.

Art. 9 - Elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio di istituto

1. Nella prima seduta il consiglio è presieduto dal dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

Art. 10 - Convocazione del consiglio di istituto

1. Il consiglio di istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso.
2. Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio stesso. Tali riunioni su richiesta sono convocate non oltre il dodicesimo giorno dalla richiesta stessa.

3. Ogni consigliere può proporre argomenti per l'ordine del giorno di successive adunanze.
4. In qualsiasi seduta del consiglio la trattazione di argomenti non inseriti nell'ordine del giorno è ammessa se approvata all'unanimità dal consiglio completo di tutti i suoi componenti. La successione dei punti all'ordine del giorno può essere modificata previa approvazione a maggioranza dei presenti.

Art. 11 - Partecipazione alle riunioni degli organi collegiali

1. Alle sedute di ogni organo collegiale possono assistere, ad eccezione delle discussioni concernenti singole persone, gli elettori delle componenti rappresentate nell'organo stesso, senza diritto di parola. L'organo potrà decidere di concedere la parola a tali soggetti, nel rispetto dei tempi.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Di norma le adunanze si tengono in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
3. L'eventuale documentazione e gli atti relativi alla riunione dell'organo collegiale saranno resi disponibili ai componenti dell'organo stesso via mail o presso la segreteria durante l'orario di apertura.
4. Quando la materia trattata all'ordine del giorno lo richieda, il presidente dell'organo può decidere di invitare alle riunioni gli esperti che ritiene utili alla discussione, senza oneri finanziari aggiuntivi per l'Amministrazione. La presenza sarà limitata al punto dell'ordine del giorno di pertinenza.

Art. 12 - Pubblicità degli atti

1. La pubblicità degli atti del consiglio di istituto, disciplinata dall'art. 42 del D. Lgs. 297/94, deve avvenire mediante affissione nell'albo on line di istituto, della copia integrale - sottoscritta dal dirigente scolastico - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativaseduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.
2. Non sono soggetto a pubblicazioni gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta delle stesse.
3. I verbali delle riunioni del consiglio di istituto sono resi disponibili nella bacheca della scuola, dopo l'approvazione nella seduta successiva.
4. I verbali delle riunioni dei consigli di classe sono resi disponibili, entro 15 giorni dalla seduta, nella versione integrale ai docenti nella segreteria didattica.
5. I verbali delle riunioni del collegio dei docenti sono resi disponibili ai docenti nella bacheca dei docenti, almeno 15 giorni prima della riunione successiva.

Art. 13 - Assemblea di classe degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto ad un'assemblea di classe per un massimo di un'ora ogni mese.
2. I rappresentanti di classe fanno firmare il nulla osta per l'assemblea, con almeno cinque giorni di preavviso, al docente dell'ora richiesta e successivamente al Coordinatore didattico.
3. E' fatto obbligo agli studenti di scegliere di volta in volta giorni della settimana ed orari diversi, di specificare l'ordine del giorno della riunione e di far firmare la richiesta al docente in orario, prima di presentare la richiesta.
4. Gli studenti avranno attenzione a richiedere l'assemblea di classe tenendo conto delle verifiche programmate.
5. I rappresentanti di classe si impegnano a gestire l'assemblea ed a redigerne un verbale che consegneranno al Coordinatore Didattico.
6. Qualora l'assemblea non si svolgesse secondo un comportamento adeguato dei suoi partecipanti (mancato rispetto delle norme di sicurezza, disturbo arrecato alle attività della scuola, uscita e allontanamento ingiustificato degli studenti dagli spazi destinati all'assemblea e interruzione impropria dell'assemblea), oppure si concludesse la

discussione dei punti all'ordine del giorno anticipatamente, la riunione può essere interrotta e ripresa la normale attività di lezione. All'interruzione forzata dovrà far seguito una valutazione del caso da parte del consiglio di classe.

Art. 14 - *Assemblea di istituto degli studenti*

1. Gli studenti hanno diritto ad un'assemblea di istituto al mese della durata al massimo di quattro ore. I rappresentanti d'istituto si impegnano a presentare un calendario di massima al dirigente scolastico entro il 15 dicembre.
2. L'assemblea è convocata dai rappresentanti eletti nel consiglio d'istituto, dalla maggioranza del comitato studentesco o dal 10% degli studenti. La richiesta scritta va indirizzata al Coordinatore Didattico e contiene l'ordine del giorno. Vista la mancanza di un'aula magna che consenta lo svolgimento dell'assemblea e la necessità quindi di richiedere uno spazio adeguato, la richiesta di indizione di assemblea generale deve essere fatta pervenire al dirigente almeno 15 giorni prima per permetterne la sua organizzazione.
3. I rappresentanti di istituto possono chiedere al Coordinatore Didattico di articolare l'assemblea generale per classi parallele, per classi di biennio e triennio, per corso secondo la modalità operativa che sembra più opportuna, compatibilmente con gli spazi a disposizione e il rispetto delle norme di sicurezza.
4. Gli studenti possono anche usare il tempo delle assemblee per progettare attività di ricerca e di studio e attività autogestite di libera progettazione invitando anche degli esperti esterni.
5. Qualora l'assemblea non si svolgesse secondo un comportamento adeguato dei suoi partecipanti (mancato rispetto delle norme di sicurezza, disturbo arrecato alle attività della scuola, uscita e allontanamento ingiustificato degli studenti dagli spazi destinati all'assemblea e interruzione impropria dell'assemblea), oppure si concludesse la discussione dei punti all'ordine del giorno anticipatamente, la riunione può essere interrotta (dal Coordinatore Didattico o da un suo delegato) e ripresa la normale attività di lezione. All'interruzione forzata dovrà far seguito una valutazione del caso da parte dei consigli di classe degli studenti coinvolti.

At. 15 - *Comitato studentesco*

1. Gli studenti eletti come rappresentanti di classe possono esprimere un comitato studentesco.
2. Nella prima riunione annuale si elegge un presidente, un vicepresidente e il segretario. La prima riunione è presieduta dai rappresentanti del consiglio d'istituto ed è congiunta.
3. Il comitato studentesco ha la facoltà di riunirsi per non più di una volta al mese su richiesta degli studenti. Il comitato ha cura di scegliere a rotazione i diversi giorni della settimana. Al di fuori dell'orario di lezione il comitato ha diritto di riunirsi tutte le volte che ne fa richiesta al dirigente scolastico.
4. Il comitato studentesco può essere convocato dal suo presidente o in assenza di esso dal vicepresidente oppure dal dirigente scolastico. Il presidente ha l'obbligo di indire la convocazione del comitato quando questa viene richiesta dalla maggioranza assoluta dei rappresentati di classe. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il comitato quando la richiesta provenga da meno della maggioranza assoluta dei rappresentati di classe.
5. La richiesta di convocazione è fatta al dirigente scolastico con 7 giorni di preavviso, specificando l'ordine del giorno della riunione. Occorre verificare, prima dell'indizione, la disponibilità di uno spazio adeguato.
6. Il presidente e il vicepresidente hanno il compito di coordinare i lavori del comitato.
7. Il segretario cura la stesura del verbale delle riunioni del comitato e ne invia copia al dirigente scolastico, entro una settimana dalla riunione.
8. Il coordinatore didattico convoca i rappresentanti di classe degli studenti riuniti in comitato per la presentazione delle attività del PTOF e, qualora ne ravvisi la necessità, per una efficace comunicazione interna tra le componenti.

9. Qualora l'assemblea non si svolgesse secondo un comportamento adeguato dei suoi partecipanti, oppure si concludesse la discussione dei punti all'ordine del giorno anticipatamente, la riunione può essere interrotta dal dirigente scolastico o da un suo delegato e ripresa la normale attività di lezione. All'interruzione forzata dovrà far seguito una valutazione del caso da parte dei consigli di classe degli studenti coinvolti.

Art. 16 - *Comitato dei genitori*

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori della scuola.

Art. 17 - *Ricevimento genitori*

1. I genitori possono essere ricevuti settimanalmente dagli insegnanti di classe secondo l'orario di ricevimento annualmente predisposto e comunicato a tutti gli studenti e alle loro famiglie.
2. Ogni anno il consiglio d'istituto, su proposta del collegio dei docenti e nel rispetto delle esigenze organizzative, definisce le modalità dei "ricevimenti generali".
3. Il coordinatore didattico riceve i genitori a loro richiesta su appuntamento rilasciato dalla Segreteria didattica

Art. 18 - *Ricevimento studenti*

1. Gli studenti possono essere ricevuti su appuntamento dagli insegnanti con lo stesso orario già previsto per i genitori. L'eventuale uscita durante l'ora curricolare per colloqui con gli insegnanti sarà comunque subordinata al consenso del docente titolare dell'ora di lezione preventivamente informato.
2. Gli studenti vengono ricevuti dal Coordinatore didattico su richiesta appena possibile.

Art. 19 - *Esercizio del diritto di espressione*

1. Alle componenti interne viene garantita la possibilità di utilizzo dei locali per riunioni, fatte salve le esigenze organizzative della scuola e previa autorizzazione del Coordinatore didattico
2. È data la possibilità di affiggere all'interno della scuola negli appositi spazi manifesti, volantini o altro materiale stampato o manoscritto, nel rispetto della dignità delle persone e dell'istituto, previa autorizzazione del Coordinatore didattico.

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

Art. 20 - *Contratto formativo tra scuola, studenti e famiglie*

1. La scuola elabora ogni anno il piano delle attività che costituiscono l'espressione del Piano dell'Offerta Formativa in cui dichiara il suo programma di lavoro e quali servizi è in grado di offrire compatibilmente con le disponibilità finanziarie e le risorse umane. Il Piano dell'Offerta Formativa e le attività programmate sono a disposizione di tutti gli studenti e di tutte le famiglie tramite sito della scuola e/o registro elettronico.
2. All'atto della presentazione di ogni nuova domanda di iscrizione viene consegnato il presente Regolamento. La firma per ricevuta da parte della famiglia e dello studente indica anche accettazione e assunzione di responsabilità.
3. Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

4. In ogni classe all'inizio dell'anno gli insegnanti illustrano con chiarezza il programma che intendono seguire, esplicitandone gli obiettivi, i contenuti, le metodologie, gli strumenti didattici, i criteri di verifica e valutazione e la soglia di sufficienza; a tale programma si riferiranno in modo trasparente nel corso dell'anno scolastico.
5. In ogni classe il coordinatore promuove la stesura della programmazione di classe che avviene nel corso della prima riunione del consiglio di classe di ogni anno scolastico.
6. Al coordinatore possono rivolgersi sia gli studenti sia i genitori sia i docenti per segnalare ogni eventuale problema. Il coordinatore si attiva per risolvere le questioni poste.
7. Al fine di sostenere l'operato del coordinatore di classe la dirigenza scolastica fornirà tempestivamente tutte le informazioni necessarie.

Art. 21 - *Patto educativo di corresponsabilità*

1. Al fine di definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie, il consiglio di istituto predispone e delibera il Patto Educativo di Corresponsabilità. Esso viene periodicamente verificato ed eventualmente modificato alla luce delle osservazioni pervenute dal collegio dei docenti, dai consigli di classe, dai rappresentanti degli studenti o dei genitori o su proposta del dirigente scolastico o dei componenti il consiglio di istituto. Le eventuali revisioni del patto vengono deliberate per l'anno scolastico successivo.
2. Il contenuto del patto tiene conto del contributo del collegio dei docenti (anche articolato in dipartimenti), del comitato dei genitori, qualora costituito, e degli studenti rappresentanti negli organi collegiali, allo scopo convocate dal dirigente scolastico.
3. Il Patto viene presentato all'atto della prima iscrizione all'istituzione scolastica e sottoscritto dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale e dallo studente. Copia sottoscritta del patto viene consegnata alla famiglia dello studente o a lui stesso, se maggiorenne. Il testo del Patto Educativo di Corresponsabilità viene pubblicato sul sito web della scuola ed è allegato al PTOF.

Art. 22 - *Valutazione*

1. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. A questo scopo, l'inserimento dei voti nel registro elettronico va garantito alla comunicazione del voto, mentre la consegna delle verifiche scritte corrette e valutate deve essere effettuata in tempi congrui e comunque entro lo svolgimento della prova successiva.
2. Nel piano dell'offerta formativa vengono esposti le modalità e i criteri di verifica.

Art. 23 - *Comunicazioni scuola - famiglia*

1. Le comunicazioni tra scuola e famiglia vengono realizzate attraverso:
 - a. il registro elettronico
 - b. il ricevimento settimanale dei docenti
 - c. il ricevimento generale dei docenti
 - d. le riunioni periodiche con la dirigenza scolastica
 - e. la partecipazione agli organi collegiali dei rappresentanti dei genitori
 - f. contatti attraverso telefono, posta elettronica, piattaforma telematica adottata dall'istituto per videocollaborazioni (Teams).
2. Tutti i comunicati sono pubblicati sul registro elettronico della scuola in apposite sezioni distinte.. Il formato cartaceo continua ad essere presente esclusivamente in Segreteria didattica, pertanto, in particolare per gli studenti e per i genitori, da queste modalità di comunicazione consegue l'onere della consultazione periodica del Registro elettronico in un'ottica di corresponsabilità educativa.

ORGANIZZAZIONE

Art. 24 - *Ingressi ed uscite dall'istituto*

1. L'ingresso degli alunni è consentito a partire dalle 7.45. La vigilanza dalle 7.45 al suono della prima campanella è svolta dai collaboratori scolastici del front-office. Successivamente dal docente della classe e dai collaboratori.
2. Il docente della prima ora deve trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per assicurare l'accoglienza agli alunni (art. 29, comma 5, del CCNL scuola vigente).
3. Agli studenti il cui orario di lezione inizia alla seconda ora, l'accesso è consentito non prima delle 8.50. Gli studenti sono tenuti ad un comportamento responsabile e conforme alla disciplina durante la permanenza a scuola, all'entrata e all'uscita.
4. Al cambio dell'ora ciascun docente risponde della classe assegnatagli nell'ora successiva, salvo che per il tempo strettamente necessario a raggiungerla dal suono della campanella.
5. I collaboratori scolastici devono assicurare continuità nella vigilanza ai cambi d'ora, percorrendo i corridoi e controllando la situazione delle diverse classi fino all'arrivo dei docenti. Gli stessi collaboratori devono segnalare tempestivamente alla dirigenza eventuali situazioni di classi indisciplinate o eccessivamente rumorose per ritardi anomali.
6. Nei giorni di rientro pomeridiano, gli studenti, con manleva dei genitori, possono uscire dall'edificio per la pausa pranzo oppure restare nelle aule dedicate, presso l'entrata principale e sorvegliate dagli operatori scolastici, per consumare il pasto, ma anche studiare con i compagni se lo desiderano. Gli studenti che si trattengono nelle aule dedicate firmano e motivano la loro presenza su apposito registro.
7. Qualora le lezioni si svolgano in un'aula speciale (laboratori, palestre, aule magne ecc.) il compito di accompagnamento dall'aula ordinaria all'aula speciale e viceversa spetta al docente in orario.
8. Durante la ricreazione, i docenti svolgono la sorveglianza secondo i rispettivi turni così come indicato da apposito comunicato, con la collaborazione dei collaboratori scolastici assegnati ai rispettivi piani, che porranno particolare attenzione ai locali dei bagni, in particolare per far rispettare il divieto di fumo.
9. Relativamente all'uscita delle classi, i collaboratori scolastici dei piani e del front-office assistono al passaggio degli studenti in uscita.
10. La dirigenza scolastica si riserva il diritto di far uscire le classi prima dell'orario prefissato oppure di ritardarne l'ingresso, previa comunicazione alle famiglie, nei casi in cui la mancanza di risorse umane disponibili o l'inagibilità dei locali non consentano il regolare svolgimento delle lezioni, né l'ordinaria vigilanza commisurata all'età.
11. La famiglia autorizza preventivamente, mediante firma al momento dell'iscrizione in apposito modulo, l'uscita anticipata, causata da assenza improvvisa o non comunicata del personale o da inagibilità dei locali, nella stessa giornata dell'uscita stessa.

Art. 25 - *Badge*

1. Ad ogni studente viene consegnato un badge personale per poter accedere a scuola tramite totem collegato al Registro elettronico; ogni studente è tenuto a passarlo all'entrata prima di recarsi in classe.
2. Il badge viene considerato un documento personale detenuto dallo studente; pertanto lo studente deve porre massima cura nella sua custodia e conservazione. In caso di smarrimento lo studente deve denunciare il fatto in Segreteria a titolo di rimborso spese, il nuovo badge viene rilasciato dalla segreteria didattica previa esibizione di ricevuta del versamento di 10,00 euro in Ufficio Contabilità.

Art. 26 - Assenze

1. Le giustificazioni delle assenze devono essere giustificate tramite registro elettronico dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale o dallo studente maggiorenne.
2. Le giustificazioni delle assenze vanno presentate immediatamente al rientro a scuola; in caso contrario, l'alunno è ammesso con riserva ed è tenuto a giustificare il prima possibile l'assenza ed il ritardo della giustificazione; le giustificazioni sono approvate dal docente della prima ora frequentata dopo l'assenza.
3. Il dirigente scolastico si riserva la possibilità di informarsi riguardo alle assenze degli studenti minorenni anche con comunicazioni telefoniche alle famiglie.

Art. 27 - Ritardi - ingressi posticipati - uscite anticipate

1. Ogni ritardo deve essere giustificato all'inizio dell'ora di lezione.
2. Le entrate posticipate e le uscite anticipate sono vagliate dal Coordinatore didattico o da un suo delegato. Le richieste vanno inoltrate tramite registro elettronico.
3. Per tutto l'anno scolastico sono consentite eventuali entrate posticipate non oltre l'inizio della seconda ora di lezione, salvo per cause di forza maggiore occasionali e documentabili (cure, visite mediche ecc.).
4. Per tutto l'anno scolastico sono consentite eventuali uscite anticipate non prima del termine della penultima ora di lezione salvo per cause di forza maggiore occasionali e documentabili (cure, visite mediche ecc.).
5. La concessione dell'autorizzazione permanente all'uscita anticipata per documentate difficoltà legate agli orari dei mezzi di trasporto, salvo cause di forza maggiore, è rilasciata solo all'inizio dell'anno scolastico e trascritta sul registro elettronico. La richiesta dovrà essere presentata attraverso apposite moduli disponibili sul Registro elettronico all'inizio dell'anno entro il termine comunicato.
6. In caso di necessità di uscita imprevista (esempio in caso di malore) lo studente va accompagnato da un collaboratore scolastico in Segreteria didattica che avvisa la famiglia richiedendo che la stessa provveda a venirlo a prendere, quindi avvisa il docente in classe che lo studente esce accompagnato da un genitore.
Nel caso il genitore deleghi qualcuno al compimento di tale specifico atto, dovrà essere presentata e consegnata o inviata via mail delega scritta con fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato.

Art. 28 - Accesso agli edifici scolastici

1. Compatibilmente con le attività programmate nell'istituto, tutte le componenti scolastiche possono usare i locali della scuola, previa formale richiesta indirizzata al Coordinatore Didattico nella quale siano esplicitati la data, l'ora e il motivo.
2. Gli studenti possono usare gli spazi scolastici; l'accesso sarà regolamentato negli apposite regolamenti (cfr. regolamento aule speciali).
3. L'ingresso e la presenza nei locali della scuola di qualsiasi persona estranea saranno permessi solo se preventivamente autorizzati dal Coordinatore Didattico.

Art. 29 - Laboratori, palestra e aule speciali

Per poter utilizzare laboratori, palestra e aule speciali della scuola gli studenti devono attenersi alle norme stabilite dai regolamenti specifici. (cfr. regolamento aule speciali)

Art. 30 - Attività autogestite dagli studenti

1. Le attività autogestite dagli studenti rientrano nell'attività didattica e sono parte del Piano dell'Offerta Formativa. Valgono quindi anche durante tali attività tutte le norme riportate in questo regolamento.

2. Un programma dettagliato delle attività, con indicazione di tempi, spazi, sussidi, materiali necessari ed eventuali esperti esterni proposti deve essere presentato preventivamente alla dirigenza per l'approvazione da parte degli organi competenti.
3. Durante le attività in questione è vietato introdurre soggetti esterni, se non autorizzati dal Coordinatore di o da un suo delegato.
4. Gli studenti promotori devono provvedere ad un servizio d'ordine costituito da studenti, la cui composizione va preventivamente comunicata alla dirigenza. Tale servizio si coordinerà con il personale in sorveglianza e dovrà seguire le disposizioni comunicate dalla stessa dirigenza e dal responsabile del servizio prevenzione e protezione.
5. Per utilizzare le apparecchiature dell'istituto è necessario coinvolgere un assistente tecnico.
6. L'eventuale spostamento di arredi, apparecchiature e cavi va preventivamente richiesto alla dirigenza e deve essere effettuato esclusivamente dal personale della scuola.
7. L'eventuale necessità di servizi esterni va comunicata alla dirigenza che provvederà agli adempimenti del caso, con particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

Art. 31 - *Sostituzioni*

1. La scuola garantisce il rispetto dell'orario giornaliero delle lezioni. In caso di assenza di insegnanti sarà cura della dirigenza scolastica effettuare le sostituzioni quanto prima possibile ed informare le classi.
2. In caso di riorganizzazione dell'orario scolastico per assenza del docente, la dirigenza scolastica si riserva il diritto di far uscire le classi prima dell'orario prefissato oppure di ritardarne l'ingresso, previa comunicazione. La famiglia autorizza preventivamente, mediante firma al momento dell'iscrizione in apposito modulo, l'uscita anticipata, causata da assenza improvvisa o non comunicata del personale nella stessa giornata dell'uscita stessa.
3. Nelle ore di supplenza gli studenti sono tenuti a svolgere attività didattica secondo le indicazioni del docente supplente.

Art. 32 - *Vigilanza*

1. I compiti di vigilanza nell'istituto sono affidati alla cooperazione tra personale ausiliario e insegnanti e all'autodisciplina degli studenti.
2. L'uscita dalla classe, durante le lezioni, deve essere consentita ad un solo studente per volta per un tempo adeguato a reali necessità.
3. I docenti e i collaboratori scolastici segnaleranno al Coordinatore ogni fatto che non rientri nel normale e ordinato andamento.
4. Il personale ausiliario presterà vigilanza negli spazi comuni nell'arco dell'intero orario scolastico segnalando al dirigente ogni fatto anomalo che si dovesse verificare.
5. Durante l'intervallo gli alunni, anche maggiorenni, non possono uscire dalle porte principali della scuola. È libero invece l'accesso al terrazzo quando consentito.

Art. 33 - *Fotocopie*

Solamente il personale della Scuola può utilizzare le macchine fotocopiatrici. Permessi eccezionali possono riguardare la redazione del giornalino scolastico, I rappresentanti di Istituto o i delegati GeMun.

Art. 34 - *Viaggi di istruzione, stage linguistici, scambi culturali e uscite didattiche*

1. I viaggi di istruzione, gli stage linguistici, gli scambi culturali e le uscite didattiche sono attività didattiche previste nel PTOF, inserite nel programma annuale e approvate dal collegio docenti, consigli di classe su proposta dei referenti o dei coordinatori.
2. L'attività nelle sue diverse fasi (progettuale, organizzativa, operativa) è disciplinata da appositi regolamenti.

Art. 35 - *Cellulari e dispositivi elettronici*

1. Durante le prove scritte di verifica, i cellulari e i dispositivi elettronici degli alunni vanno depositati sulla cattedra.
2. In ogni caso, ne è vietato l'uso durante tutta l'estensione dell'orario delle lezioni in tutti gli spazi scolastici, con eccezione della pausa pranzo (13.45-14.30). Durante l'orario delle lezioni i predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e opportunamente custoditi e depositati negli zaini. Il docente potrà discrezionalmente valutarne l'autorizzazione all'uso per attività di tipo didattico.
3. Durante le ore di lezione eventuali gravi e non differibili esigenze di comunicazione tra gli studenti e le rispettive famiglie, in particolare per motivi di salute, saranno soddisfatte attraverso il supporto del personale scolastico presente in Segreteria Didattica. (Vedi regolamento cellulari.)

NORME DISCIPLINARI

Art. 36 - *Principi e finalità*

1. Questa sezione del regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto delle persone.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano e della eventuale recidiva. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di libri o documentazione didattica presente nella scuola).
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal consiglio d'istituto.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 37 - *Doveri degli studenti*

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Coordinatore Didattico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'istituto.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Il linguaggio e il comportamento devono essere consoni all'ambiente e, l'atteggiamento e l'abbigliamento è opportuno siano improntati ad uno stile di sobrietà.
8. Gli studenti sono tenuti a conoscere e a rispettare i Protocolli emergenziali emanati dalle autorità competenti.

Art. 38 - *Mananze disciplinari da parte degli student e sanzioni*

<i>Tabella A - Infrazioni disciplinari non gravi</i>	
DOVERI	COMPORAMENTI SCORRETTI/NON ADEGUATI
Frequenza regolare (Comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche)	Elevato numero di ritardi non autorizzati alla prima ora, ritardi nel rientro in classe al termine dell'intervallo e al cambio d'ora
Rispetto degli altri (Comportamenti corretti che garantiscano gli altrui diritti e l'armonioso svolgimento delle lezioni)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disturbo ripetuto dello svolgimento delle lezioni, anche in modalità on line, impedendo ai compagni di seguire con attenzione; 2. Mancanza di rispetto dell'ordine e della pulizia di aule, palestre, laboratori e spazi comuni; 3. Utilizzo di un abbigliamento non adeguato all'ambiente; 4. Interventi e comportamenti inopportuni durante le lezioni; 5. Mancato rispetto del materiale altrui; 6. Incuria degli arredi e degli ambienti scolastici; 7. Partecipazione alla didattica digitale con la videocamera disattivata senza essere autorizzati e senza rispondere al sollecito del docente a riattivarla
Rispetto delle regole	Uso dei dispositivi elettronici durante le lezioni, tranne i casi espressamente previsti nel Regolamento dei dispositivi elettronici.
Rispetto delle norme di sicurezza	Comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni

<i>Tabella B - Infrazioni disciplinari gravi</i>	
DOVERI	COMPORTAMENTI SCORRETTI/NON ADEGUATI
Frequenza regolare	Assenze ingiustificate
Rispetto degli altri, dei materiali e degli ambienti – disturbo delle attività didattiche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comportamento esterno lesivo all'immagine dell'istituto; 2. Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o linguaggio scorretto al dirigente scolastico, ai docenti, al personale non docente, ai compagni; 3. Imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo; 4. Rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o i materiali in possesso della Scuola per dolo, negligenza o disattenzione; 5. Ricorso ad atti che possono mettere in pericolo l'incolumità altrui; 6. Danneggiamento volontario del materiale altrui. 7. Cellulari o altri dispositivi elettronici accesi durante le ore di lezione senza l'autorizzazione del docente 8. Atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare altri studenti; 9. Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone; 10. Furto.
Rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violazione dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati; 2. Lancio di oggetti 3. Reiterare un comportamento scorretto
Rispetto delle regole	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accertata intenzionalità della mancata consegna delle comunicazioni scuola famiglia; 2. Falsificazione firme o documenti scolastici; 3. False testimonianze; 4. Mancato rispetto delle regole relative all'utilizzo degli spazi; 5. Mancato rispetto di quanto disposto dal presente regolamento; 6. Uso dei dispositivi elettronici durante le verifiche in aula o reiterato uso degli stessi durante le lezioni; 7. Riprese audio e video di persone

<i>Tabella C - Infrazioni disciplinari molto gravi</i>	
DOVERI	COMPORAMENTI SCORRETTI/NON ADEGUATI
Frequenza regolare	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abbandono ingiustificato di qualsiasi attività didattica; 2. Allontanamento ingiustificato dalla sorveglianza durante qualsiasi attività didattica, dentro o fuori la scuola.
Rispetto degli altri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falsificazione e manomissione di documenti personali o della scuola; 2. Cessione del proprio account per accedere alla piattaforma e/o simulare un'altra identità; 3. Usare le credenziali dei genitori senza autorizzazione; 4. Insultare e umiliare i compagni; 5. Oltraggio e vilipendio dei simboli dello Stato e delle Istituzioni; 6. Comportamenti razzisti e xenofobi; 7. Atti di vandalismo su cose; 8. Atti di violenza su persone; 9. Atti che violano la dignità e il rispetto della persona; 10. Diffusione di riprese audio video di persone 11. Diffusione di materiale didattico utilizzato durante la lezione senza autorizzazione; 12. Utilizzo di sussidi non consentiti durante le prove di verifica
Rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recidività di quanto stabilito nella tabella B; 2. Atti che pongano in grave pericolo di infortunio o addirittura di vita delle persone 3. Introduzione di alcool e/o droghe a scuola o durante le attività didattiche esterne all'istituto; 4. Falsi allarmi deliberati; 5. Non attenersi alle disposizioni dei protocolli emergenziali emanati dalle autorità competenti;

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari e gli Organi deputati a comminarle sono riassunti dalla tabella seguente.

TIPO DI SANZIONE	PERSONA OD ORGANO DEPUTATO A COMMINARLA	TIPO DI INFRAZIONE SANZIONATA
Richiamo verbale o scritto	Docente che rileva l'infrazione, Dirigente Scolastico o suo delegato	Mancanze non gravi
Allontanamento dall'aula fino al termine della lezione	Docente che rileva l'infrazione, Dirigente Scolastico o suo delegato	Mancanze non gravi
Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e/o lavori utili per la scuola	Consiglio di Classe completo	Mancanze non gravi reiterate Mancanze gravi
Sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni e/o lavori utili per la scuola	Consiglio di Istituto	Mancanze molto gravi Mancanze gravi reiterate.

Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia all'Autorità giudiziaria da parte del dirigente scolastico in applicazione dell'art. 361 c.p.

La sanzione dell'allontanamento dello studente superiore ai 15 giorni può essere adottata solo nel caso siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati

da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

I provvedimenti vengono assunti dal consiglio di classe, tranne quelli che comportano un allontanamento superiore ai 15 giorni e quelli che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. In tali casi, i provvedimenti sono adottati dal consiglio di istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione. Nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) oppure sia allievo coinvolto nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi, l'astensione è obbligatoria. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Per l'infrazione relativa all'utilizzo di sussidi non consentiti durante le prove degli Esami di Stato per l'irrogazione della sanzione è competente la commissione d'esame. Tale infrazione è sanzionata secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.P.R. 487/94.

Art. 39- Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

1. L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal fatto.
2. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
3. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal dirigente scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.
4. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 30 giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento.
5. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art.40 - Danni patrimoniali

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art.41 - Allontanamento dalla comunità scolastica

1. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
2. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica

Art. 42 - Effetti dei provvedimenti disciplinari

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento.

Art. 43 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia competente.
2. L'organo di garanzia interno alla scuola decide nel termine di 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Il presente regolamento, affisso all'Albo della scuola in via permanente, è inserito nel sito web della scuola.